



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

N. 0002594 - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGEPA

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”;

VISTO l'articolo 1, comma 22, lettera a), della predetta legge n. 311 del 2004 in cui si prevede che, ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24 del medesimo articolo 1, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non può essere superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incrementata dell'11,5 per cento limitatamente agli enti locali che nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media *pro-capite* inferiore a quella media *pro-capite* della classe di appartenenza, di cui alla lettera a), comma 22 del citato articolo 1, e incrementata del 10 per cento per i restanti enti locali.

VISTO il quarto periodo della lettera a) del suddetto comma 22, in cui è previsto che con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della citata legge n. 311 del 2004, è stabilita la spesa media *pro-capite* per ciascuna delle classi indicate nello stesso comma 22;

VISTO il terzo periodo della lettera a) del suddetto comma 22, in cui è previsto che per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti in conto competenza e in conto residui;

RITENUTO che per determinare la media dei pagamenti correnti, in conto competenza e in conto residui, è necessario far riferimento alle informazioni sui pagamenti rilevati dai flussi trimestrali di cassa per gli anni 2001, 2002 e 2003 che i tesoriери dei singoli enti locali hanno

trasMESSO al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468;

VISTO il terzo periodo della lettera a) del suddetto comma 22, in cui è previsto che per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO che, in applicazione del citato articolo 156 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la popolazione da prendere in considerazione è, per le province e i comuni, quella residente al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003 secondo i dati dell'ISTAT, ovvero, per le comunità montane, quella rilevata dall'UNCEM riferita al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003;

D E C R E T A:

Articolo unico

1. La spesa media pro-capite per ciascuna delle classi indicate dall'articolo 1, comma 22, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è così stabilita:

1. euro 140,07, per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Km²;
2. euro 158,98, per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Km²;
3. euro 90,62, per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Km²;
4. euro 100,69, per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Km²;
5. euro 607,14, per i comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
6. euro 580,88, per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
7. euro 607,98, per i comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;

8. euro 651,77, per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
9. euro 751,07, per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
10. euro 854,66, per i comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
11. euro 1.112,68, per i comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
12. euro 1.177,50, per i comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
13. euro 84,27, per le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;
14. euro 73,68, per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 GEN. 2005

IL MINISTRO

